



Bruxelles, 13.6.2018
COM(2018) 459 final

ANNEX

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica d'Albania riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica d'Albania

ALLEGATO

ACCORDO SULLO STATUS

tra l'Unione europea e la Repubblica d'Albania riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica d'Albania

L'UNIONE EUROPEA,

e la REPUBBLICA D'ALBANIA,

di seguito denominate le "parti",

CONSIDERANDO che possono verificarsi situazioni in cui l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in quanto struttura dell'Unione europea, di seguito denominata "l'Agenzia", coordina la cooperazione operativa tra gli Stati membri dell'UE e la Repubblica d'Albania, comprese le azioni operative sul territorio della Repubblica d'Albania,

CONSIDERANDO che è opportuno stabilire un quadro giuridico nella forma di un accordo sullo status per le situazioni in cui i membri delle squadre dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera possano disporre di poteri esecutivi sul territorio della Repubblica d'Albania,

CONSIDERANDO che tutte le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera sul territorio della Repubblica d'Albania dovrebbero rispettare pienamente i diritti fondamentali e gli atti internazionali di cui la Repubblica d'Albania è parte,

HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL SEGUENTE ACCORDO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente accordo riguarda tutti gli aspetti necessari all'esecuzione delle azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera che possano svolgersi nel territorio della Repubblica d'Albania e nel cui ambito i membri delle squadre dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera dispongano di poteri esecutivi.
2. Il presente accordo si applica esclusivamente nel territorio della Repubblica d'Albania.

3. Il presente accordo e qualsiasi atto compiuto nella sua applicazione dalle parti o a loro nome, ivi compresa la definizione dei piani operativi o la partecipazione a operazioni transfrontaliere, non incidono in alcun modo sullo status e sulla delimitazione in forza del diritto internazionale dei rispettivi territori degli Stati in questione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

- (1) “azione”: un’azione congiunta, un intervento rapido alle frontiere o un’operazione di rimpatrio;
- (2) “operazione congiunta”: l’azione intesa a contrastare l’immigrazione illegale o la criminalità transfrontaliera, ovvero intesa a fornire una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere comuni della Repubblica d’Albania con uno Stato membro e svolta nel territorio della Repubblica d’Albania;
- (3) “intervento rapido alle frontiere”: l’azione condotta per un periodo limitato nel territorio della Repubblica d’Albania per far fronte a sfide specifiche e sproporzionate alle sue frontiere comuni con uno Stato membro;
- (4) “operazione di rimpatrio”: l’operazione coordinata dall’Agenzia che implichi un rinforzo tecnico e operativo fornito da uno o più Stati membri, nell’ambito della quale rimpatriandi provenienti da uno o più Stati membri sono rimpatriati nella Repubblica d’Albania in modo forzato o su base volontaria;
- (5) “controllo di frontiera”: l’attività di controllo delle persone svolta alla frontiera in risposta esclusivamente all’intenzione di attraversare la frontiera o al suo effettivo attraversamento e indipendentemente da qualunque altra ragione, e che consiste in verifiche di frontiera e nella sorveglianza di frontiera tra due valichi di frontiera;
- (6) “membro di una squadra”: un membro del personale dell’Agenzia o un membro di una squadra di guardie di frontiera e altro personale competente degli Stati membri partecipanti, che comprende le guardie di frontiera e altro personale competente distaccati dagli Stati membri presso l’Agenzia, dispiegato durante un’azione;
- (7) “Stato membro”: uno Stato membro dell’Unione europea;

- (8) “Stato membro di appartenenza”: lo Stato membro al quale un membro di una squadra esercita le funzioni di guardia di frontiera o altre funzioni pertinenti appartiene;
- (9) “dati personali”: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- (10) “Stato membro partecipante”: lo Stato membro che partecipa a un’azione nella Repubblica d’Albania fornendo attrezzatura tecnica, guardie di frontiera e altro personale competente nell’ambito della squadra;
- (11) “Agenzia”: l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera istituita con regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea;
- (12) “poteri esecutivi dei membri di una squadra”: i poteri necessari per svolgere i compiti richiesti per il controllo di frontiera e le operazioni di rimpatrio condotte sul territorio della Repubblica d’Albania durante l’azione congiunta prevista dal piano operativo;
- (13) “forza maggiore”: comprende, in via non limitativa, qualsiasi atto di guerra (dichiarata o no), invasione, conflitto armato o azione di nemico straniero, blocco, sommossa, atto terroristico o esercizio del potere militare, nonché terremoti, alluvioni, incendi, tempeste o catastrofi naturali e qualsiasi evento o circostanza analogo a quanto precede.

Articolo 3

Piano operativo

1. Per ciascuna operazione congiunta o intervento rapido alle frontiere, tra l’Agenzia e la Repubblica d’Albania è convenuto un piano operativo assentito dallo Stato membro o dagli Stati membri confinanti con l’area operativa.
2. Il piano definisce nel dettaglio gli aspetti organizzativi e procedurali dell’operazione congiunta o dell’intervento rapido alle frontiere, includendo una descrizione e una valutazione della situazione, lo scopo operativo e gli obiettivi, il concetto operativo, il tipo di attrezzatura tecnica necessaria, il piano attuativo, la cooperazione con altri

paesi terzi, altri organi, organismi e servizi dell'Unione o con organizzazioni internazionali, le disposizioni relative al rispetto dei diritti fondamentali compresa la protezione dei dati personali, la struttura di coordinamento, comando, controllo, comunicazione e presentazione di relazioni, le modalità organizzative e la logistica, la valutazione e gli aspetti finanziari dell'operazione congiunta o dell'intervento rapido alle frontiere.

3. La valutazione dell'operazione congiunta o dell'intervento rapido alle frontiere compete congiuntamente alla Repubblica d'Albania e all'Agenzia.

Articolo 4

Compiti e competenze dei membri della squadra

1. I membri della squadra hanno l'autorità di svolgere i compiti e di esercitare le competenze richieste per il controllo di frontiera e le operazioni di rimpatrio.
2. I membri della squadra rispettano le disposizioni legislative e regolamentari della Repubblica d'Albania.
3. I membri della squadra possono svolgere compiti ed esercitare competenze nel territorio della Repubblica d'Albania esclusivamente sotto il controllo e, di norma, in presenza delle guardie di frontiera o di altro personale competente di tale paese. La Repubblica d'Albania impartisce, se del caso, istruzioni alla squadra in conformità con il piano operativo. La Repubblica d'Albania può in via eccezionale autorizzare i membri della squadra ad agire per suo conto.

L'Agenzia, tramite il suo funzionario di coordinamento, può comunicare alla Repubblica d'Albania il suo parere sulle istruzioni impartite alla squadra. In tal caso, la Repubblica d'Albania tiene conto di tale parere e lo segue nella misura del possibile.

Qualora le istruzioni impartite alla squadra non siano conformi al piano operativo, il funzionario di coordinamento ne informa immediatamente il direttore esecutivo dell'Agenzia. Il direttore esecutivo può prendere opportune misure, inclusa la sospensione o la cessazione dell'azione.

4. I membri della squadra indossano le proprie uniformi nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze. Sull'uniforme portano inoltre un'identificazione personale visibile e un bracciale blu con il distintivo dell'Unione europea e dell'Agenzia. Per essere identificabili dalle autorità nazionali della

Repubblica d'Albania, i membri della squadra sono sempre muniti del documento di accreditamento di cui all'articolo 7.

5. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, i membri della squadra possono portare le armi di ordinanza, le munizioni e l'equipaggiamento autorizzati in conformità della legislazione nazionale dello Stato membro di appartenenza. Prima dell'impiego dei membri della squadra, la Repubblica d'Albania informa l'Agenzia in merito alle armi di ordinanza, alle munizioni e all'equipaggiamento autorizzati, al quadro giuridico pertinente e alle relative condizioni d'uso.
6. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, i membri della squadra sono autorizzati a ricorrere all'uso della forza, incluso l'uso delle armi di ordinanza, delle munizioni e dell'equipaggiamento, con il consenso dello Stato membro di appartenenza e della Repubblica d'Albania, alla presenza delle guardie di frontiera o di altro personale competente della Repubblica d'Albania e conformemente alla sua legislazione nazionale. La Repubblica d'Albania può autorizzare i membri della squadra a usare la forza in assenza delle sue guardie di frontiera o di altro suo personale competente. L'autorità di concedere il consenso dello Stato membro di appartenenza è definita nel piano operativo.
7. La Repubblica d'Albania può autorizzare i membri della squadra a consultare le sue banche dati nazionali se necessario a conseguire gli obiettivi operativi specificati nel piano operativo e per le operazioni di rimpatrio. I membri della squadra consultano soltanto i dati necessari per lo svolgimento dei loro compiti e per l'esercizio delle loro competenze, quali specificati nel piano operativo o necessari per le operazioni di rimpatrio. Prima dell'impiego dei membri della squadra, la Repubblica d'Albania informa l'Agenzia in merito alle banche dati nazionali che possono essere consultate. Tale consultazione è svolta nel rispetto della legislazione nazionale della Repubblica d'Albania in materia di protezione dei dati.

Articolo 5

Sospensione e cessazione dell'azione

1. Il direttore esecutivo dell'Agenzia può sospendere o porre fine all'azione, dopo averne informato per iscritto la Repubblica d'Albania, se la Repubblica d'Albania

non ha rispettato le disposizioni dell'accordo o del piano operativo. Il direttore esecutivo ne comunica i motivi alla Repubblica d'Albania.

2. La Repubblica d'Albania può sospendere o porre fine all'azione, dopo averne informato per iscritto l'Agenzia, se questa o uno degli Stati membri partecipanti non ha rispettato le disposizioni dell'accordo o del piano operativo. La Repubblica d'Albania ne comunica i motivi all'Agenzia.
3. In particolare il direttore esecutivo dell'Agenzia o la Repubblica d'Albania può sospendere o porre fine all'azione nei casi in cui siano violati diritti umani, il principio di non respingimento o norme di protezione dei dati.
4. La cessazione dell'azione non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dall'applicazione del presente accordo o del piano operativo prima della cessazione.

Articolo 6

Privilegi e immunità dei membri della squadra

1. I documenti, la corrispondenza e i beni dei membri della squadra godono dell'inviolabilità, salvo in caso di provvedimenti esecutivi consentiti ai sensi del paragrafo 7.
2. I membri della squadra godono dell'immunità dalla giurisdizione penale della Repubblica d'Albania per quanto concerne gli atti compiuti nel corso di attività svolte nell'esercizio di funzioni ufficiali nel corso delle azioni svolte in conformità con il piano operativo.

Il direttore esecutivo dell'Agenzia e l'autorità competente dello Stato membro di appartenenza sono immediatamente informati di ogni presunto reato penale commesso da un membro della squadra. Prima dell'avvio del procedimento dinanzi al giudice, il direttore esecutivo dell'Agenzia, dopo attenta considerazione di quanto esposto dall'autorità competente dello Stato membro di appartenenza e dalle autorità competenti della Repubblica d'Albania, certifica al suddetto giudice se l'atto in questione è stato compiuto nell'esercizio delle funzioni ufficiali nel corso delle azioni svolte in conformità con il piano operativo. In attesa della certificazione del direttore esecutivo dell'Agenzia, l'Agenzia e lo Stato membro di appartenenza si astengono dall'adottare qualsiasi misura che possa compromettere l'eventuale successiva azione penale delle autorità competenti della Repubblica d'Albania nei confronti del membro della squadra.

Se l'atto è stato compiuto nell'esercizio di funzioni ufficiali, il procedimento non è avviato. Se l'atto non è stato compiuto nell'esercizio di funzioni ufficiali, il procedimento può essere avviato. La certificazione del direttore esecutivo dell'Agenzia è vincolante per la giurisdizione della Repubblica d'Albania. I privilegi concessi ai membri della squadra e l'immunità dalla giurisdizione penale della Repubblica d'Albania non li esentano dalla giurisdizione dello Stato membro di appartenenza.

3. I membri della squadra godono dell'immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa della Repubblica d'Albania per quanto concerne tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali nel corso delle azioni svolte in conformità con il piano operativo. Il direttore esecutivo dell'Agenzia e l'autorità competente dello Stato membro di appartenenza sono immediatamente informati di ogni procedimento civile avviato nei confronti di un membro della squadra dinanzi a un giudice. Prima dell'avvio del procedimento dinanzi al giudice, il direttore esecutivo dell'Agenzia, dopo attenta considerazione di quanto esposto dall'autorità competente dello Stato membro di appartenenza e dalle autorità competenti della Repubblica d'Albania, certifica al suddetto giudice se l'atto in questione è stato compiuto da membri della squadra nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali nel corso delle azioni svolte in conformità con il piano operativo.

Se l'atto è stato compiuto nell'esercizio di funzioni ufficiali, il procedimento non è avviato. Se l'atto non è stato compiuto nell'esercizio di funzioni ufficiali, il procedimento può essere avviato. La certificazione del direttore esecutivo dell'Agenzia è vincolante per la giurisdizione della Repubblica d'Albania. Il membro della squadra che avvia un procedimento non ha più il diritto di invocare l'immunità giurisdizionale nei controricorsi direttamente collegati all'azione in giudizio principale.

4. Lo Stato membro di appartenenza può, se del caso, rinunciare all'immunità dalla giurisdizione penale, civile e amministrativa della Repubblica d'Albania per i membri della squadra. Tale rinuncia deve sempre essere espressa.
5. I membri della squadra non sono tenuti all'obbligo di rendere testimonianza.

6. La Repubblica d'Albania è responsabile degli eventuali danni causati da un membro di una squadra nell'esercizio di funzioni ufficiali nel corso delle azioni svolte in conformità con il piano operativo.

In caso di danni causati da negligenza grave o comportamento doloso o qualora l'atto non sia stato commesso da un membro della squadra di uno Stato membro partecipante nell'esercizio di funzioni ufficiali, la Repubblica d'Albania può richiedere, tramite il direttore esecutivo, che lo Stato membro partecipante in questione risarcisca i danni.

In caso di danni causati da negligenza grave o comportamento doloso o qualora l'atto non sia stato commesso da un membro della squadra che appartiene al personale dell'Agenzia nell'esercizio di funzioni ufficiali, la Repubblica d'Albania può richiedere che l'Agenzia risarcisca i danni.

Né la Repubblica d'Albania, né lo Stato membro partecipante, né l'Agenzia sono responsabili di eventuali danni cagionati nella Repubblica d'Albania per cause di forza maggiore.

7. Nessun provvedimento esecutivo può essere preso nei confronti di un membro della squadra, salvo quando a suo carico è avviato un procedimento civile non connesso con le sue funzioni ufficiali.

I beni dei membri della squadra, certificati dal direttore esecutivo dell'Agenzia come necessari per l'esercizio delle loro funzioni ufficiali, non possono essere oggetto di sequestro in esecuzione di una sentenza, decisione o ordinanza. Nei procedimenti civili i membri della squadra non sono soggetti ad alcuna limitazione della libertà personale né ad altre misure restrittive.

8. L'immunità dei membri della squadra dalla giurisdizione della Repubblica d'Albania non li esenta dalle giurisdizioni dei rispettivi Stati membri di appartenenza.

9. I membri della squadra, per quanto riguarda le prestazioni rese per conto dell'Agenzia, sono esentati dalle norme di sicurezza sociale in vigore nella Repubblica d'Albania.

10. I membri della squadra sono esenti da qualunque forma di imposizione nella Repubblica d'Albania sulle retribuzioni e sugli emolumenti loro versati dall'Agenzia o dagli Stati membri di appartenenza, nonché su ogni entrata percepita al di fuori della Repubblica d'Albania.

11. La Repubblica d'Albania, in base alle disposizioni legislative e regolamentari che può adottare, concede l'ingresso di oggetti destinati all'uso personale dei membri della squadra e l'esenzione dal pagamento di dazi doganali, tasse ed altri oneri connessi, diversi dagli oneri per l'immagazzinamento, il trasporto e altri servizi analoghi, in relazione a tali oggetti. La Repubblica d'Albania autorizza altresì l'esportazione di tali oggetti.
12. Il bagaglio personale dei membri della squadra può essere ispezionato esclusivamente qualora sussistano fondati motivi di ritenere che detto bagaglio contenga oggetti non destinati all'uso personale, oppure oggetti la cui importazione o esportazione sia proibita dalla legislazione o soggetta alle norme di quarantena della Repubblica d'Albania. L'ispezione di detto bagaglio personale avviene solo alla presenza del membro o dei membri della squadra interessati o di un rappresentante autorizzato dell'Agenzia.

Articolo 7

Documento di accreditamento

1. L'Agenzia, in collaborazione con la Repubblica d'Albania, rilascia ai membri della squadra un documento redatto nella lingua o nelle lingue ufficiali della Repubblica d'Albania e in una lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione europea, che identifica il titolare nei confronti delle autorità nazionali della Repubblica d'Albania e ne attesta il diritto di svolgere i compiti e di esercitare le competenze di cui all'articolo 4 del presente accordo e al piano operativo. Nel documento figurano i seguenti dati di ciascun membro: nome e cittadinanza; grado o funzione; una fotografia digitale recente e i compiti che è autorizzato a svolgere durante la missione.
2. Il documento di accreditamento, in combinazione con un documento di viaggio valido, conferisce al titolare il diritto di entrare nella Repubblica d'Albania senza l'obbligo di visto o altra autorizzazione preliminare.
3. Il documento di accreditamento è restituito all'Agenzia al termine dell'azione. Le autorità competenti albanesi ne sono informate.

Articolo 8

Diritti fondamentali

1. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, i membri della squadra rispettano pienamente i diritti e le libertà fondamentali, segnatamente l'accesso alle procedure di asilo, la dignità umana, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, il diritto alla libertà, il principio di non respingimento e il divieto delle espulsioni collettive, i diritti del minore e il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, non esercitano nessuna forma di discriminazione arbitraria verso le persone, comprese le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età, l'orientamento sessuale o l'identità di genere. Qualsiasi misura che interferisca con i diritti e le libertà fondamentali presa nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze deve essere proporzionata agli obiettivi perseguiti dalla misura stessa e rispettare l'essenza di tali diritti e libertà.
2. Ciascuna parte dispone un meccanismo di denuncia per i casi di presunta violazione dei diritti fondamentali di cui si sia reso responsabile il proprio personale nell'esercizio di funzioni ufficiali nel corso di un'operazione congiunta, di un intervento rapido alle frontiere o di un'operazione di rimpatrio nel quadro del presente accordo.

Articolo 9

Trattamento dei dati personali

1. I membri della squadra procedono al trattamento di dati personali solo qualora ciò sia necessario nell'assolvimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze per l'applicazione del presente accordo da parte della Repubblica d'Albania, dell'Agenzia o degli Stati membri partecipanti.
2. Il trattamento di dati personali a cura della Repubblica d'Albania è soggetto alle sue leggi nazionali.
3. Al trattamento di dati personali per scopi amministrativi a cura dell'Agenzia e dello o degli Stati membri partecipanti, anche in caso trasferimento di dati personali alla Repubblica d'Albania, si applicano il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone

fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale e le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 45/2001 da parte dell'Agenzia di cui all'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1624.

4. Nell'eventualità che il trattamento implichi il trasferimento di dati personali, gli Stati membri e l'Agenzia indicano, al momento di tale trasferimento di dati personali alla Repubblica d'Albania, le eventuali limitazioni al loro accesso o uso, in termini generali o specifici, anche per quanto concerne il trasferimento, la cancellazione o la distruzione. Qualora tali limitazioni si rendano necessarie dopo il trasferimento dei dati personali, ne informano la Repubblica d'Albania.
5. L'Agenzia, gli Stati membri partecipanti e la Repubblica d'Albania possono trattare i dati personali raccolti per scopi amministrativi durante l'azione, conformemente alla legislazione applicabile in materia di protezione dei dati.
6. L'Agenzia, gli Stati membri partecipanti e la Repubblica d'Albania stabiliscono una relazione comune sull'applicazione dei paragrafi da 1 a 5 del presente articolo alla fine di ciascuna azione. La relazione è inviata al responsabile dei diritti fondamentali e al responsabile della protezione dei dati dell'Agenzia, che riferiscono al suo direttore esecutivo.

Articolo 10

Autorità competenti per l'applicazione dell'accordo

1. L'autorità competente per l'applicazione del presente accordo nella Repubblica d'Albania è il ministero dell'Interno.
2. L'autorità dell'Unione europea competente per l'applicazione del presente accordo è l'Agenzia.

Articolo 11

Controversie e interpretazione

1. Tutte le questioni relative all'applicazione del presente accordo sono esaminate congiuntamente da rappresentanti delle competenti autorità della Repubblica d'Albania e da rappresentanti dell'Agenzia, che consultano lo Stato membro o gli Stati membri confinanti con la Repubblica d'Albania.
2. Se non si giunge a una composizione, le controversie connesse all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono esaminate esclusivamente per via negoziale tra la Repubblica d'Albania e la Commissione europea che consulta gli Stati membri confinanti con la Repubblica d'Albania.

Articolo 12

Entrata in vigore, durata e denuncia

1. Il presente accordo è approvato dalle parti conformemente alle rispettive procedure giuridiche interne.
2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1.
3. Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato. Il presente accordo può essere denunciato con accordo scritto tra le parti o unilateralmente da ciascuna delle parti. La parte che intende recedere unilateralmente dall'accordo o sospenderlo notifica tale intenzione per iscritto all'altra parte. L'accordo prende fine il primo giorno del secondo mese successivo al mese della notifica.
4. Le notifiche ai sensi del presente articolo sono inviate, nel caso dell'Unione europea, al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e, nel caso della Repubblica d'Albania, al ministero della Repubblica d'Albania competente in materia di Affari esteri.

Fatto a addi

in duplice esemplare, nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e albanese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Firme:

**DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ISLANDA, ALLA NORVEGIA,
ALLA SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN**

Le parti contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono l'Unione europea alla Norvegia, all'Islanda, alla Svizzera e al Liechtenstein, segnatamente in virtù degli accordi del 18 maggio 1999 e del 26 ottobre 2004 sull'associazione di detti paesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen.

Di conseguenza è auspicabile che le autorità della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein, da un lato, e le autorità della repubblica d'Albania, dall'altro, concludano quanto prima accordi bilaterali sulle azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica d'Albania a condizioni analoghe a quelle del presente accordo.